

BOZZE DI STAMPA

21 febbraio 2023

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,
recante misure urgenti per impianti di interesse strategico
nazionale (455-A)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.306

DAMANTE, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-ter. Al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali di aree e distretti in situazione di crisi industriale complessa aventi impatti significativi sullo sviluppo dei territori interessati e sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251 della predetta legge n. 145 del 2018, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.»

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a euro 992.200 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Conseguentemente:

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ulteriori disposizioni in materia di aree di crisi industriale"

b) alla rubrica del Capo I aggiungere, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».

1.0.302

DAMANTE, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 992.200 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».

Art. 4

4.300 (già 4.1)

PAROLI, SILVESTRO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Compensi dei commissari straordinari di grandi imprese)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-*bis*. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale".

2. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.».
